

Spett.le

**Ministero dell'Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare**  
Direzione Salvaguardia Ambientale  
Divisione VI  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 - Roma

Endesa Italia (RM) Protoc.  
Prot. N. PART/ 15  
DEL 11/01/2008  
ORE 11.34.16



**OGGETTO: Centrale di Fiume Santo - Gruppi 1 e 2 - Esenzione ai sensi dell'art. 273,  
comma 5 del D. Lgs 152/2006.**

Premesso che:

- l'art. 273, comma 5 del D.Lgs 152/06 prevede che i gestori dei grandi impianti di combustione anteriori al 1988 possano essere esentati dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione previsti dalla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera A, e sezione 6 dell'Allegato II alla parte V, sulla base della procedura disciplinata dalla parte I dello stesso Allegato II al D.Lgs 152/06
- nella parte I dell'Allegato II al D.Lgs 152/06, punto 2, è previsto che tale richiesta di esenzione sia presentata nell'ambito della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- Endesa Italia ha richiesto nell'ambito della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale della Centrale di Fiume Santo, con Prot. DP/2006/443 del 7 giugno 2006, ai sensi dell'art. 273 comma 5 del D.Lgs 152/06, la esenzione dall'obbligo di osservare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs 152/06 in relazione ai gruppi 1 e 2;
- la relativa procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale è tuttora in corso;
- ai sensi del D.Lgs 59/05, articolo 18, tutte le Autorizzazioni Integrate Ambientale dovevano essere rilasciate, e le relative prescrizioni attuate, entro il 30 ottobre 2007;
- la Legge n. 243 del 19 dicembre 2007, recante "Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie" fissa all'articolo 1 il nuovo termine per il rilascio dell'AIA e l'attuazione delle prescrizioni al 31 marzo 2008;



- la stessa legge prevede, all'articolo 2 comma 1, che *"Fino alla data del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto."*

Endesa Italia, ai sensi dell'articolo 273 comma 5 del D.Lgs 152/06, nelle more del rilascio dell'AIA e del suddetto provvedimento di esenzione, per effetto della Legge 243/2007 ritiene di proseguire l'esercizio delle unità in oggetto e provvederà alla registrazione delle ore di normale funzionamento utilizzate a partire dal 1 gennaio 2008, in conformità a quanto previsto dalla Parte I dell'Allegato 2, punto 2 dello stesso D.Lgs 152/06.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti,

Distinti saluti,

Il Direttore della Produzione

  
Giovanni Milani



Endesa Italia

Spett.le  
**Ministero dell'Ambiente e  
della Tutela del Territorio**  
Direzione Generale per la  
Salvaguardia Ambientale  
Divisione VI

Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 - Roma

Prot. DP/2006/443

Roma, 7 giugno 2006

**Oggetto: Centrale di Fiume Santo - Gruppi 1 e 2 - Esenzione ai sensi dell'art. 273  
comma 5 del D.Lgs 152/2006**

Nell'ambito della richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata in data 14 aprile 2006 per la Centrale termoelettrica Endesa Italia di Fiume Santo, ed ai fini dell'applicazione dell'art. 273 comma 5 del D.Lgs 152/2006, con la presente Endesa Italia si impegna a non far funzionare i gruppi 1 e 2, di potenza termica nominale pari a 400 MW ciascuno, entrambi anteriori al 1988 come da definizione del comma i) art. 268 del citato decreto, per piu' di 20.000 ore di normale funzionamento cadauno a partire dal 1 gennaio 2008 e non oltre il 31 dicembre 2015.

Dopo tale data le unità di produzione FO1 e FO2 termineranno la propria attività.

Dichiarato quanto sopra, con la presente si chiede, in relazione ai gruppi 1 e 2 sopra menzionati, la esenzione dall'obbligo di osservare i limiti di emissione previsti dalla parte II, sezione da 1 a 5, lettera A, e sezione 6 dell'Allegato II alla parte quinta del presente del D.Lgs 152/06, in vigore dal 1 gennaio 2008.

Distinti saluti

Il Direttore della Produzione  
Giovanni Milani